COMUNE DI





MILANESE

PARERE IN ORDINE ALL'ART. 5 DEL CCNL DELL'01/04/1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGE

IL REVISORE UNICO

Preso atto della proposta di deliberazione inerente l'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sulla destinazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017 all'ordine del giorno della Giunta Comunale in data odierna;

Visto l'art. 5, comma 3, del CCNL 01/04/1999 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, che dispone che il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuata dai revisori dei conti;

Considerato che in base all'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi, «.... Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.»;

Preso atto delle motivazione e delle finalità addotte dall'Ente ai fini della sottoscrizione del suddetto atto unilaterale;

Richiamati i precedenti pareri favorevoli espressi dal sottoscritto:

- 1. in data 07/02/2017 in ordine all'incremento per l'anno 2017 delle risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 01/04/1999 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, nella misura dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997, per l'importo di Euro 10.563,07;
- 2. in data 28/06/2017 sull'ipotesi di accordo CCDI economico 2017, sottoscritta in data 14.06.2017 e relativo alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

Preso atto che l'Amministrazione ha esperito in data 19.12.2017 presso la Prefettura di Milano il tentativo obbligatorio di conciliazione e che lo stesso ha avuto esito negativo,

Preso, altresì, atto che nell'atto unilaterale sostitutivo si riporta integralmente quanto disciplinato nell'ipotesi di accordo CCDI economico 2017, sottoscritta in data 14.06.2017 da tutte le Parti coinvolte, oo.ss. e r.s.u. comprese;

Considerato che l'ipotesi di accordo in questione prevede che l'utilizzo della parte variabile del fondo è destinato esclusivamente alla retribuzione di parte variabile nel rispetto delle norme contrattuali; Visto, in particolare, l'art. 3 della citata ipotesi di accordo che prevede la destinazione della parte variabile a compensare il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità appositamente individuati nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019 e specificati nel Piano Esecutivo di Gestione, per un importo di Euro 7.500,00.=, pari al 40% della parte variabile, finalizzati al reale miglioramento e incremento dei livelli quali-quantitativi delle attività e dei servizi (cd. Produttività collettiva), mentre per il restante 60% mediante la valutazione sui comportamenti professionali (cd. Produttività individuale);

Preso atto che le relazioni dell'accordo (Relazione illustrativa e Relazione tecnico finanziaria) risultano in linea con le indicazione della Ragioneria Generale dello Stato;

VALUTATA

- 1. la sostenibilità e compatibilità dei costi con i vincoli e gli stanziamenti del Bilancio 2017/2019 Esercizio 2017, così come indicato anche nelle Relazione tecnico-finanziaria;
- 2. la compatibilità delle disposizioni contenute nell'atto unilaterale con le disposizioni di legge e contrattuali;

tutto ciò premesso e considerato, il Revisore Unico

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in merito alla compatibilità economico finanziaria delle previsioni di cui al CCDI economico 2017 come da testo allegato alla proposta di delibera da sottoscriversi, atto unilaterale e provvisorio sostitutivo del mancato accordo sul CCDI economico 2017 fino alla successiva sottoscrizione ex art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi.

Pogliano Milanese, 20 dicembre 2017

Dr. Maurizio Locatelli

IL REVISORE UNICO